



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli

Tel. (081) 5537216

e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



**STAGIONE SPORTIVA 2025/2026**

**Comunicato Ufficiale n. 21/GST del 07 gennaio 2026**

## **GIUDICE SPORTIVO**

### **GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA**

**GARE DEL 20/12/2025**

**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

#### **Gara del 20/12/2025 BOYS PIANURESE 2005 - MONTECALVARIO CALCIO**

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ASD Montecalvario Calcio relativo alla gara in epigrafe, valevole per il Campionato di Prima Categoria - girone B - con il quale la ricorrente richiedeva la ripetizione della gara per errore tecnico del DDG. Nello specifico, il DDG al minuto 47' del secondo tempo di gioco, a seguito della espulsione di un calciatore della società ospitante ASD Boys Pianurese2005, sospendeva temporaneamente la gara a causa di una mass confrontation, nata proprio dopo l'espulsione, e l'ingresso sul TDG di persone non in distinta riconducibili ad entrambe le società. Il DDG sospendeva la gara per alcuni minuti, il tempo necessario a ripristinare le condizioni di sicurezza, comunicando alle società che la sospensione era da intendersi come temporanea. Proprio detta circostanza veniva ritenuta non veritiera dalla ricorrente che lamenta errore tecnico in quanto la gara sarebbe stata prima sospesa definitivamente e poi ripresa. Dopo circa 6 minuti, ristabilite le condizioni di sicurezza e allontanate tutte le persone non in distinta, il DDG prendeva i provvedimenti disciplinari del caso e riprendeva la gara completandola. La società resistente ASD Boys Pianurese 2005 non produceva memorie. Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: ^ quanto sostenuto dalla società ricorrente è in contrasto con quanto espresso in maniera molto chiara dal DDG nel referto di gara. Lo stesso, infatti, nelle note specifica: "Pertanto dispongo la sospensione temporanea dell'incontro, fischiando tre volte, con il consenso dei dirigenti di entrambe le società [ ].";^ il DDG, con supplemento di rapporto, precisava che la sospensione della gara avvenuta dopo 2 dei complessivi 5 minuti di recupero concessi era da intendersi come sospensione temporanea. Detta decisione, infatti, veniva dal DDG comunicata immediatamente sia ai dirigenti, sia ai calciatori presenti in campo. Riportata la calma, infatti, la partita proseguiva normalmente e senza problemi, terminando regolarmente. Considerato che: ^ come noto, per costante orientamento della giurisprudenza federale, quanto attestato dal DDG a referto deve considerarsi fidefaciente e fonte di prova privilegiata. Tanto rilevato e considerato, PQM delibera: ^ rigettare il ricorso proposto dalla società ASD Montecalvario Calcio e, per l'effetto, omologare il risultato di 3 - 2 acquisito sul TDG in favore della società ASD Boys Pianurese; ^ confermare i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale**

**avv. Francesco Zaccaria**

## GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

### GARE DEL 20/12/2025

#### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

##### Gara del 20/12/2025 PROTOPISANI SOCCER - REAL CASAMALE

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, con riferimento al ricorso proposto dalla società ASD Protopisani Soccer, relativo alla gara in epigrafe, sentito l'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND, rilevato che sono ancora in corso verifiche su quanto dedotto dalla ricorrente delibera rinviare la decisione al 14.01.2026.

Il Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Francesco Zaccaria

## GARE DEL CAMPIONATO CALCIO a 5 SERIE C2

### GARE DEL 20/12/2025

#### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

##### Gara del 20/12/2025 REAL POGGIOMARINO - CILENTO CALCIO 2018

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ASD Cilento Calcio 2018, relativo alla gara in epigrafe, valevole per il Campionato Serie C2 C5- girone C - con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società ASD Real Poggiomarino per avere quest'ultima impiegato, nella gara oggetto di ricorso, numero due calcettisti in posizione irregolare - D'Avino Antonio (28.09.1988) e Lemmino Antonio Raffaele (6.04.1988). La società resistente non produceva memorie. Esperiti gli opportuni accertamenti, tramite l'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND, rilevato che: ^ la gara oggetto di ricorso si disputava in data 20.12.2025; ^ i calcettisti D'Avino Antonio e Lemmino Antonio Raffaele risultano tesserati per la resistente società Real Poggiomarino a far data dal 18.09.2025. PQM delibera: ^ rigettare il ricorso proposto dalla società ASD Cilento Calcio 2018 e, per l'effetto, omologare il risultato di 6 - 1 in favore della resistente società ASD Real Poggiomarino acquisito sul TDG; ^ confermare tutti i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale. Dispone incamerare il contributo d'accesso alla Giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Francesco Zaccaria

## GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE

### GARE DEL 22/12/2025

#### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

##### Gara del 22/12/2025 AFRAGOLA 92 PROJECT - CESARE VENTURA

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ASD SC Cesare Ventura relativo alla gara in epigrafe, valevole per il Campionato U15 regionale - girone B - con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società ASD Afragola 92 Project per avere quest'ultima impiegato, nella gara oggetto di ricorso, un calciatore - Amendola Giovanni (9.02.20212) - che disputava due partite nella stessa giornata. Infatti, il predetto Amendola, oltre a partecipare alla gara oggetto di ricorso pendeva parte, in pari data, anche alla gara valevole per il Campionato U14 provinciale - girone C - Afragola 92 Project - Stadera. Letta la memoria della resistente. Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: ^ il calciatore Amendola Giovanni regolarmente tesserato per la resistente società ASD Afragola 92 Project veniva impiegato in data 22.12.2025 sia nella gara oggetto di ricorso sia nella gara in narrativa disputando, in questa maniera, due gare ufficiali nel corso nel corso della stessa giornata in spregio di quanto previsto dall'art. 34 co. 2 delle NOIF. Per violazioni regolamentari di questo tipo non è prevista l'applicazione dell'art. 10 CGS che comporta la punizione sportiva della perdita della gara ma, si applica l'art. 9 co. 1 lett. C) CGS che dispone l'applicazione di una ammenda. PQM, in parziale accoglimento del ricorso proposto, delibera: ^ omologare il risultato di 5 - 0 in favore della resistente società ASD Afragola 92 Project acquisito sul TDG; ^ confermare tutti i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale; ^ squalificare il Sig. Fabio Fusco dirigente accompagnatore della società ASD Afragola 92 Project per una gara; ^ infliggere l'ammenda di euro 80,00 alla società ASD Afragola 92 Project. Dispone non incamerare il contributo di accesso alla Giustizia sportiva.

## **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **SOCIETA'**

### **AMMENDA**

**Euro 80,00 AFRAGOLA 92 PROJECT**

**Il Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Francesco Zaccaria**

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre il 15 gennaio 2026.**

**Eventuali reclami avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 76 C.G.S.**

Il pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva dovrà essere effettuato:

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN **IT67X0898740020000000001115** (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Pec: [csat@pec.Indcampania.it](mailto:csat@pec.Indcampania.it)

**N.B.: Nei casi previsti dall'articolo di cui in intestazione inviare copia (anche del preannuncio) alla controparte.**

**Pubblicato in NAPOLI il 07 gennaio 2026**

**Il Segretario  
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**